



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 1323

Estratto del processo verbale della seduta del

11 luglio 2014

oggetto:

INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare la Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ipcc)";

Visto in particolare l'art. 10, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che dispone il coordinamento tra le procedure di VAS e VIA e la valutazione d'incidenza;

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007) ed in particolare i Capi III e IV;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 "Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale";

Vista la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare il Capo I, attuazione della direttiva 2001/42/CE;

Visto il piano di gestione della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella adottato con delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2011, n. 2493;

Visto il piano di gestione della ZSC/ZPS IT333006 Val Cananata e Banco Mula di Muggia approvato con delibera di Giunta regionale 18 ottobre 2012, n. 1825;

Visti i piani di gestione della ZSC IT3320028 Palude Selvate e della ZSC IT3320031 Paludi di Gonars approvati con DPR Reg. 15 maggio 2013, n. 0103/Pres.;

Viste le Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia approvate con deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 546;

Viste le Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia approvate con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 726;

Vista la delibera di Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2203 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza";

Vista la delibera di Giunta regionale 12 ottobre 2007, n. 2461 recante "DPR 357/1997 - Interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza relativamente al SIC IT3340006 "Carso triestino e goriziano" ed alla ZPS IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia";

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 13 settembre 2013 n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione; delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che attribuisce al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia la competenza in materia di valutazione di incidenza, con la collaborazione del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, e al medesimo Servizio tutela del paesaggio e biodiversità l'esercizio delle funzioni di competenza regionale inerenti la rete di Natura 2000, ivi comprese l'individuazione delle misure di conservazione specifiche e la predisposizione dei piani di gestione;

Ritenuto che, nelle more dell'approvazione degli indirizzi di cui all'art. 3 c. 1 bis della legge regionale 11/2005, sia necessario, in ottemperanza al DPR 357/97 e al d.lgs. 152/2006, provvedere ad una revisione degli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza già adottati con la DGR 2203/2007, in particolare relativamente all'individuazione degli uffici competenti ad effettuare la valutazione d'incidenza, alle relative procedure applicative, al coordinamento con la VAS e alle modalità di presentazione della documentazione relativa, così come definite negli Allegati A e B alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì che, per i piani e per i progetti l'approccio metodologico cui fare riferimento è quello illustrato nel documento della Commissione europea "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Article 6(3) and 6(4) of the "Habitat" directive 92/43/EEC;

Ritenuto necessario introdurre per i piani e per determinate categorie di progetti la procedura di verifica di significatività dell'incidenza, al fine di individuare se gli stessi possono avere una incidenza significativa sui Siti di importanza comunitaria, sulle Zone speciali di conservazione e sulle Zone di protezione speciale;

Ritenuto altresì necessario individuare determinate categorie di progetti da assoggettare direttamente a Valutazione di incidenza in quanto si ritiene possano determinare un'incidenza significativa;

Rilevato che, alla luce delle caratteristiche ecologiche ed ambientali dei SIC, della ZSC e delle ZPS regionali, come riportate nelle relative schede tecnico scientifiche degli studi propedeutici alle misure di conservazione e ai piani di gestione in elaborazione, adottati e approvati, e delle valutazioni effettuate dai Servizi competenti sulla base delle conoscenze scientifiche ecologico naturalistiche disponibili, alcune tipologie di piani e progetti o interventi risultano non incidere in maniera significativa e negativa sui siti della Rete Natura 2000;

Ritenuto pertanto che per alcune tipologie di piani costituenti varianti di rilevanza minore, di progetti o di interventi di manutenzione o di minime modifiche del patrimonio edilizio o di altre infrastrutture esistenti, così come definiti nell'Allegato C alla presente deliberazione, si valuta che non possono avere incidenza significativa sui Siti Rete Natura 2000 e siano pertanto da escludere dal campo di applicazione dell'art. 5 del DPR 357/2007.

Ritenuto quindi di rivedere le tipologie di progetti già oggetto di esclusione dalla valutazione di incidenza secondo la DGR 2461/2007 "Dpr 357/1997 - Interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza relativamente al Sic it3340006 "Carso triestino e goriziano" ed alla Zps it3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e ritenuto necessario prevedere un elenco omogeneo unico di tipologie progettuali e attività per le quali si valuta l'assenza di incidenza significativa;

Rilevato che, a fronte di tali indicazioni, risulta necessario procedere all'adozione di una nuova ed unica DGR in sostituzione delle precedenti deliberazioni della Giunta Regionale 2203/2007 e 2461/2007 sopra citate;

su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia di concerto con l'Assessore regionale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

- A. Di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi".
- B. Di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in materia di valutazione di incidenza.
- C. Di escludere dalle procedure di valutazione di incidenza, i piani e i progetti elencati nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto per le motivazioni citate in premessa non aventi incidenza significativa sulla Rete Natura 2000 regionale.
- D. Di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 2203 dd. 21 settembre 2007, recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza" e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2461 dd. 12 ottobre 2007 recante "Dpr 357/1997 - Interventi esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza relativamente al Sic it3340006 "Carso triestino e goriziano" ed alla Zps it3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia".
- E. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato A

Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi

1. Definizioni

Procedimento di valutazione di incidenza ambientale: il procedimento teso a verificare la sussistenza di incidenza significativa su un sito Natura 2000 e se tale verifica risulta positiva, a valutare l'effettiva incidenza del sito visti gli obiettivi di conservazione del medesimo. Il procedimento riguarda la verifica di significatività dell'incidenza, prevista per le tipologie di piani, progetti e interventi di cui al successivo punto 2.1. e la valutazione di incidenza, prevista per le tipologie di piani, progetti e interventi di cui al successivo punto 2.2.

Verifica di significatività dell'incidenza: il procedimento amministrativo con cui si sottopone a verifica la possibilità che le previsioni o le azioni di un piano, progetto o intervento determinino incidenza significativa. Il provvedimento conclusivo di tale verifica stabilisce se sottoporre o meno il piano, progetto o intervento alla procedura di valutazione di incidenza.

Relazione di verifica di significatività: il documento di riferimento per la verifica di significatività dell'incidenza, è elaborato dal soggetto proponente del piano o progetto, e contiene tutti gli elementi necessari a verificare la presenza di possibili incidenze significative.

Valutazione di incidenza: il procedimento amministrativo con cui si sottopongono ad adeguate e approfondite analisi e valutazioni le previsioni o le azioni di un dato piano, progetto o intervento che possono determinare incidenza negativa su uno o più Siti Natura 2000. Il provvedimento conclusivo si esprime in ordine alla compatibilità o meno del piano, progetto o intervento rispetto agli obiettivi di conservazione dei SIC, delle ZSC o delle ZPS interessati. Ha un esito negativo qualora non possa essere esclusa la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito, o favorevole qualora venga accertata l'assenza di effetti negativi sull'integrità e la coerenza globale del sito da parte di un piano, progetto o intervento.

Studio di incidenza: il documento di riferimento per la valutazione d'incidenza, elaborato dal soggetto proponente il piano, progetto o intervento. Contiene tutti gli elementi necessari a definire e valutare i possibili impatti del piano, progetto o intervento sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nel Sito Natura 2000 interessato. Nello stesso sono anche esaminate le eventuali soluzioni alternative possibili e le eventuali misure di mitigazione che il soggetto proponente intende proporre.

Piani: Ai sensi dell'art.5 c.1 lett. e) del D.Lgs. 152/2006 sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Rientra nella definizione, ai sensi dell'art. 4 l.r. 16/2008 comma 3 bis, anche l'accordo di programma, qualora costituisca variante allo strumento urbanistico comunale.

Progetti: Ai sensi della Direttiva 2011/92/UE si intende per progetto la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Interventi: le azioni svolte sul territorio, che possono determinare effetti o trasformazioni sull'ambiente e che non richiedono la presentazione di piani o progetti per la loro autorizzazione (ad es. pratiche agronomiche, forestali e zootecniche, modifiche vegetazionali o idriche effettuabili senza progetto, gare sportive e manifestazioni pubbliche, ecc.).

Area di competenza di un piano: l'area amministrativa oggetto di pianificazione. Per le varianti parziali ad un piano, le aree oggetto di variazione urbanistica.

Area di insediamento di un progetto o di un intervento: l'area occupata dal progetto o intervento nel suo complesso, comprese le aree di cantiere e quelle identificate anche a livello pianificatorio quale pertinenza urbanistica.

Incidenza: qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale di un'area SIC, ZSC o ZPS, da un piano, progetto o intervento (i termini *incidenza*, *effetto*, *impatto*, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa: la possibilità che un piano, progetto o intervento ha di produrre effetti sull'integrità di un sito, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi, ovvero la possibilità di individuare, descrivere qualitativamente o quantificare gli effetti di un'azione o di una previsione di azione su un'area SIC, ZSC o ZPS. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Incidenza negativa: la presenza di impatti negativi conseguenti alla realizzazione di un piano, progetto o intervento, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi sulle popolazioni vegetali ed animali e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 interessato.

Integrità di un sito: coerenza ed interezza della struttura e della funzione ecologica del sito stesso in tutta la sua superficie o degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato.

Misure di mitigazione: precauzioni o soluzioni pianificatorie o progettuali che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un piano, progetto o intervento sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria.

Misure di compensazione: limitatamente ai casi di cui all'art. 5, comma 9 e 10 del DPR 357/1997, le misure specifiche previste per un piano, progetto o intervento che mirano a controbilanciarne l'incidenza negativa valutata di rilevanza significativa e a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.

Interferenza funzionale:

Interferenza funzionale : effetto indiretto di un piano, progetto o intervento esterno sull'area SIC/ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. sono previste emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete ecologica). I piani di gestione definiscono le aree o i criteri di interferenza funzionale specifici per ciascun sito. Nelle more dell'adozione dei piani di gestione le interferenze funzionali vengono valutate caso per caso, sulla base di criteri definiti dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.

2. Ambito di applicazione

2.1. Sono soggetti alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

- a) i piani la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che non rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 152/2006 ovvero che rientrano nell'art. 6 comma 2 lett. a), ma determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;
- b) i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000;
- c) i progetti e gli interventi la cui area di insediamento ricade anche parzialmente in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990;
- d) i progetti e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione definito dall'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e nel campo di applicazione della l.r. 43/1990 la cui area di insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma ricadono nelle aree/criteri di interferenza funzionale, come definita al punto 1.

2.2. Sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di seguito individuati:

- a) i piani, la cui area di competenza comprende, anche parzialmente uno o più Siti Natura 2000, e che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) del d. lgs. 152/2006 e non determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori;

- b) i progetti la cui area di insediamento ricade, anche parzialmente, in un Sito Natura 2000 o che risulta con esso confinante e che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990;
 - c) i piani, i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 che in sede di verifica di significatività dell'incidenza è stato valutato che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000;
 - d) i piani e i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, la cui area di competenza e insediamento non ricade e non è confinante con un Sito Natura 2000, ma per i quali in sede di predisposizione della documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, la VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA sono state rilevate interferenze funzionali comportanti possibile incidenza significativa sui Siti medesimi;
 - e) i piani e i progetti e gli interventi di cui al punto 2.1 per i quali il proponente abbia verificato, in fase di predisposizione degli stessi, che essi possono avere incidenze significative ovvero quelli per i quali il Piano di gestione o le Misure di conservazione del sito ritengono necessaria una valutazione di incidenza.
- 2.3. Non sono soggetti né alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza, né alla procedura di valutazione di incidenza:
- a) i piani, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti;
 - b) i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
 - c) i piani e i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
 - d) i piani, i progetti e gli interventi di cui all'Allegato C della presente deliberazione.

3. Soggetti competenti

- 3.1. Il Servizio valutazioni ambientali è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza dei piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 e per la procedura di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi.
- 3.2. Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità è competente per la procedura di verifica di significatività dell'incidenza di progetti e interventi non rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990 e dei piani non rientranti nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006.

4. Procedimenti

- 4.1. La verifica di significatività dell'incidenza e la valutazione di incidenza per i piani che rientrano nell'ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 sono comprese all'interno dei procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui all'art. 12 e agli articoli 13 -18 del d.lgs. 152/2006. A tal fine nei procedimenti di verifica di VAS e di VAS:
- a) il Rapporto preliminare e il Rapporto ambientale sono integrati con la documentazione relativa alla verifica di significatività dell'incidenza o alla valutazione di incidenza di cui alle schede 1 o 3 dell'allegato B ;
 - b) il Servizio valutazioni ambientali deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell'art. 5 lettera s del d.lgs. 152/2006;
 - c) in sede di valutazione di incidenza, il Servizio valutazioni ambientali acquisisce il parere tecnico del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, quello dell'ente di gestione dell'area, che devono essere resi nel termine di trenta giorni dall'invio della documentazione; a tal fine l'autorità procedente deve inviare, contestualmente alla trasmissione al Servizio valutazioni ambientali, copia del piano e dello studio d'incidenza anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, all'ente di gestione dell'area, dandone atto al Servizio valutazioni ambientali;
 - d) la verifica di significatività o la valutazione di incidenza si concludono con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali ovvero, nei casi in cui l'Autorità competente in materia

ambientale è la Giunta regionale, con il provvedimento di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 comma 4, o con il parere motivato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006;

e) la decisione in merito alla assoggettabilità a VAS o il parere motivato danno atto degli esiti della verifica di significatività dell'incidenza o della valutazione di incidenza, facendo proprie le eventuali prescrizioni.

4.2. La valutazione di incidenza per i progetti rientranti nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990, è effettuata all'interno dei procedimenti medesimi, secondo le disposizioni e la tempistica delle norme citate. A tal fine:

a) il proponente, contestualmente alla presentazione dell'istanza al Servizio valutazioni ambientali, dovrà trasmettere copia di tutta la documentazione, comprensiva dello studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell'allegato B, al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, per l'espressione del relativo parere;

b) qualora il progetto ricada all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, il proponente deve inviare contestualmente richiesta di parere all'ente di gestione dell'area, mentre, qualora possano verificarsi interferenze con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, deve essere inviata contestuale richiesta di parere all'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 bis della l.r.19/1971. Gli enti coinvolti nell'espressione di pareri ambientali trasmettono le proprie valutazioni al Servizio valutazioni ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

c) il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di impatto ambientale comprende anche la dichiarazione di compatibilità con gli obiettivi di conservazione ai sensi del DPR 357/97 e possono essere previste specifiche prescrizioni al fine di mitigare gli eventuali effetti negativi dell'incidenza sul Sito Natura 2000.

4.3. La verifica di significatività dell'incidenza per i progetti e gli interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 43/1990 e per i piani che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS è effettuata secondo le seguenti indicazioni:

a) il proponente presenta al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità unitamente all'istanza, la documentazione relativa al piano, al progetto o all'intervento e le informazioni di cui alla scheda 1 (piani) o alla scheda 2 (progetti e interventi) dell'allegato B;

b) entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza viene dato atto degli esiti della verifica di significatività con determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, prevedendo ove necessario specifiche prescrizioni. L'esito della procedura è comunicato al proponente e al Servizio valutazioni ambientali. Qualora secondo la predetta determinazione debba essere avviata la valutazione d'incidenza, il Servizio valutazioni ambientali provvede, d'ufficio, al suo avvio nel momento in cui acquisisce dal proponente la documentazione prevista dall'allegato B scheda 3, che va inviata contestualmente anche al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità. Il proponente decade dalla facoltà di presentare la documentazione prevista dall'allegato B scheda 3 al Servizio valutazioni ambientali decorsi novanta giorni dalla determinazione del Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, salva richiesta motivata di proroga.

c) la verifica di significatività dell'incidenza deve essere acquisita dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997, recependo o verificando le eventuali prescrizioni di cui al punto precedente.

4.4. La valutazione di incidenza per i piani, i progetti e gli interventi che non rientrano nell'ambito di applicazione della VAS e della VIA ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 43/1990 è effettuata secondo le seguenti indicazioni:

a) il proponente presenta al Servizio valutazioni ambientali unitamente all'istanza, la documentazione relativa al piano, progetto o intervento e lo studio di incidenza di cui alla scheda 3 dell'allegato B, dichiarando la contestuale presentazione di copia del piano, progetto o intervento e dello studio di incidenza al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, per l'espressione del relativo parere che viene reso al Servizio valutazioni ambientali nel termine di trenta giorni;

- b) qualora il piano, progetto o intervento ricada all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 394/1991, il proponente deve inviare contestualmente richiesta di parere all'ente di gestione dell'area, mentre, qualora un intervento possa determinare interferenze con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, deve essere inviata contestuale richiesta di parere all'Ente tutela pesca ai sensi dell'art. 4 bis della l.r.19/1971. Gli enti coinvolti nell'espressione di pareri ambientali trasmettono le proprie valutazioni al Servizio valutazioni ambientali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;
- c) al proponente possono essere richieste, per una sola volta, integrazioni allo studio di incidenza, fissando un termine per la produzione delle stesse che non può superare i trenta giorni, prorogabili su richiesta del proponente fino a ulteriori trenta giorni. In tal caso i relativi termini sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste;
- d) chiunque può presentare osservazioni al Servizio valutazioni ambientali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio sul sito web della Regione;
- e) la valutazione di incidenza si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni ambientali, prevedendo ove necessario specifiche prescrizioni;
- f) la valutazione di incidenza deve essere acquisita dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto o al rilascio dell'autorizzazione dell'intervento preventivamente alla sua approvazione o autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del DPR 357/1997, recependo o verificando le eventuali prescrizioni di cui al punto precedente.

5. Disposizioni generali

- 5.1. La documentazione per la verifica di significatività e per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi deve essere redatta e sottoscritta secondo le indicazioni di cui all'Allegato B.
- 5.2. Le istanze prive dei requisiti indicati nell'Allegato B sono archiviate dai Servizi competenti.
- 5.3. I piani, i progetti e gli interventi devono essere adeguati ai provvedimenti di verifica di significatività dell'incidenza e di valutazione di incidenza.
- 5.4. In ottemperanza all'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano, il progetto o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta regionale si esprime, previa istruttoria del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità, in merito al riconoscimento dei motivi che rendono necessaria l'approvazione o realizzazione del piano, progetto o intervento ed alle misure di compensazione necessarie per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000 e ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13 del DPR 357/1997. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano, progetto o intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
- 5.5. Le misure di compensazione di cui al punto 5.4 sono individuate dal Servizio tutela del paesaggio e biodiversità anche sulla base del parere del Servizio valutazioni ambientali, sentite le altre Amministrazioni interessate ed il proponente. Le misure di compensazione devono essere operative nel momento del verificarsi dell'incidenza.
- 5.6. Il Corpo forestale regionale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 357/1997, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione della presente delibera e in particolare la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute negli atti finali dei procedimenti di valutazione d'incidenza.
- 5.7. I Servizi competenti, attraverso il sito web della Regione, provvedono a dare comunicazione dei procedimenti di verifica di significatività e di valutazione di incidenza in corso e degli esiti degli stessi e forniscono la modulistica relativa alle procedure di cui alla presente deliberazione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato B

SCHEDA 1: Contenuti per la Relazione di Verifica di significatività dell'incidenza di un PIANO

La relazione di Verifica di significatività dell'incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per verificare la possibilità che le previsioni o le azioni di un piano determinino da sole o congiuntamente con altri piani/progetti, effetti a breve, medio o lungo termine su specie e habitat di un sito.

1) Descrizione del piano

La Relazione di Verifica di significatività deve essere accompagnata da: relazione di piano, azzonamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto preliminare ambientale di VAS.

Qualora non già presenti nella documentazione sopra indicata devono essere trattati sinteticamente i seguenti punti:

- Localizzazione ed inquadramento territoriale.
- Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste dal piano; qualora si tratti di una variante di piano mettere in evidenza le norme o gli elementi oggetto di modificazione, anche su apposita cartografia.
- Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi della LR 42/96 e distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo.
- Specificare la tipologia di piano e le relazioni con altri strumenti pianificatori; chiarire se l'eventuale piano previgente è già stato oggetto di valutazione di incidenza.
- Verifica di compatibilità:
 - o con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva regionale;
 - o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - o con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità del FVG (ad es. LR 9/2005 Prati stabili, LR. 9/2007 Reg.n.74/Pres. del 20/03/2009).
- Altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro).
- Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano):
 - o superficie del piano (ha)
 - o superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq)
 - o volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq)
 - o altezza massima prevista/consentita (m)
 - o incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.
 - o tipo di finanziamento utilizzato (privato, comunitario, ecc.) e investimento (€).
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche o progettuali prese in esame nella stesura del piano e motivazione delle scelte effettuate.

2) Breve descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire sul/i sito/i Natura 2000

3) VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA'

3a) Descrizione dei singoli elementi del piano che, da soli o congiuntamente con altri, possono produrre effetti sul/i sito/i Natura 2000

Individuare le azioni del piano e le conseguenti pressioni su specie ed habitat, causa di potenziali impatti (a titolo di esempio: azioni = previsioni pianificatorie che possono comportare: costruzione infrastruttura;

escavazione e movimenti terra; produzione di traffico da automezzi pesanti; occupazione temporanea suolo; cambio di destinazione d'uso urbanistica; captazione e derivazione idrica; ecc. *pressioni* = alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche e dunque trofiche in seguito a compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti; ingresso di specie ruderali; alterazione della qualità dell'aria; cambiamenti nei regimi idraulici dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee; alterazione della qualità dell'acqua superficiale; immissioni di inquinanti; abbattimento e prelievo di fauna; alterazione clima fisico per emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche; aumento della presenza antropica; sottrazione di habitat; interruzione di connessioni ecologiche, ecc.).

In relazione alle pressioni individuate specificare se interessano in modo diretto o indiretto il Sito Natura2000 e fornire eventuali parametri quantitativi in relazione a quelle più importanti dal punto di vista ambientale.

3b) Individuazione degli impatti del piano (singolarmente o congiuntamente con altri piani/progetti) sul/i sito/i Natura 2000

Individuare se le pressioni possono determinare impatti diretti ed indiretti riconducibili a quelli di seguito elencati. La valutazione deve essere condotta senza tener conto di eventuali misure di mitigazione. Gli habitat e le specie potenzialmente interessati dall'incidenza sono individuati sulla base dei dati disponibili quali Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard), banche dati naturalistiche ufficiali, studi scientifici informazioni bibliografiche, Carta degli habitat e di valutazione. Indicare l'origine, le caratteristiche principali dei dati e delle informazioni utilizzate per la valutazione con i relativi riferimenti bibliografici.

Per ogni tipo di impatto vanno indicati:

- gli habitat interessati (codifica Natura 2000 e Manuale degli habitat FVG);
- le specie interessate tra quelle indicate nelle Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard);
- le caratteristiche dell'impatto rilevabili in relazione alla durata (reversibile/non reversibile).

Si riporta di seguito l'elenco degli impatti da identificare sulle diverse componenti:

HABITAT

Riduzione di superficie di habitat naturale

Danneggiamento/degrado dell'habitat

Ad esempio in seguito ad alterazione della composizione floristica, ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche; semplificazione degli habitat complessi; ecc.

Frammentazione

Ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte; interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 (ad es. corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide); interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.); ecc.

Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat

Ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico ecc.).

FLORA

Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie

Perturbazione alle specie

Ad esempio in seguito a peggioramento delle condizioni edafiche e climatiche, competizione con specie alloctone, ecc.

FAUNA

Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie

Ad esempio in seguito a mortalità da collisione, folgorazione con linee elettriche, ecc.

Perturbazione alle specie

Ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione (natalità, mortalità, ecc.) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone, ecc.); disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito, ecc.; peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari, ecc.

4) Conclusioni e valutazioni riassuntive

In base agli elementi del piano e agli impatti individuati valutare se l'incidenza sul/i Sito/i può essere significativa, non significativa o non conosciuta o prevedibile.

Una volta completata l'analisi sopra indicata, la verifica relativa al piano in esame si può concludere con due modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000.
- b) le informazioni acquisite indicano che è probabile che si verifichino effetti significativi ovvero permane un margine di incertezza.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione a) non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti. Illustrare le misure di mitigazione previste per evitare o ridurre gli eventuali impatti individuati sulle singole componenti.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione b) è necessario procedere ad un'analisi e una valutazione approfondite dei fattori di incidenza significativa, come indicato nella Scheda 3, attivando la procedura di Valutazione di incidenza.

Indicazioni generali

La Relazione deve essere firmata da tecnici del settore naturalistico - ecologico con specifiche e attestabili competenze relative alle specie e agli habitat.

Documentazione da allegare all'istanza (da fornire su supporto cartaceo e su supporto informatico).

1. relazione di verifica di significatività secondo quanto sopra descritto;
2. estratto della documentazione del piano necessario alla verifica.
3. cartografia:
 - inquadramento generale del piano con riferimento ad area vasta;
 - inquadramento di dettaglio dell' area SIC/ZSC/ZPS interessata dal piano (1:5000 o 1:10.000);
 - cartografia degli habitat interessati dalle azioni del piano secondo la codifica Natura 2000 e secondo il Manuale degli habitat FVG (scala 1:5000 o 1:10.000).
4. Eventuale documentazione fotografica.

La cartografia generale e tematica deve essere fornita utilizzando come base la Carta tecnica regionale. Le cartografie principali del piano devono riportare il perimetro del SIC/ZSC/ZPS interessato. La cartografia di zonizzazione del piano deve essere sovrapposta con la Carta degli habitat. I testi devono essere forniti in formato .doc o .pdf non protetto.

SCHEDA 2: Informazioni da fornire per la Verifica di significatività dell'incidenza di un PROGETTO O INTERVENTO non soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a procedura di VIA

All' istanza per la verifica di significatività vanno allegati la relazione di progetto e una mappa generale del progetto. Nel caso in cui tali elaborati non siano previsti si richiedono i seguenti dati:

- Localizzazione dell'area interessata dai lavori e dell'area del progetto o intervento a scala 1:10.000.
- Descrizione delle azioni previste dal progetto o intervento.
- Destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori o dal progetto, nel caso di opere edilizie.
- Elenco di altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, art. 69 LR 42/96, altro).
- Dati dimensionali nel caso di opere edilizie:
 - o superficie interessata dai lavori e dal cantiere (mq)
 - o superficie coperta (mq)
 - o sviluppo lineare (Km)
 - o volume (mc)
 - o altezza massima (m)
 - o profondità di scavo (m)
- Indicazione se l'opera o l'intervento comporta:
 - o escavazione e movimenti terra
 - o produzione di traffico
 - o occupazione temporanea o permanente di suolo e habitat naturale
 - o captazione e derivazione idrica
 - o emissioni in atmosfera
 - o scarichi in acqua
 - o emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche
 - o aumento, anche temporaneo della presenza antropica
 - o pascolamento o modificazione della copertura vegetale
 - o altro

La relazione contenente le informazioni richieste deve essere sottoscritta dal proponente o dal progettista

Verifica della significatività

Il Servizio tutela del paesaggio e biodiversità valuta se l'incidenza sul/i Sito/i può essere significativa o non significativa sulla base degli elementi del progetto o dell'intervento e dei potenziali impatti, quali, in particolare:

- la perdita di superficie di habitat e di habitat di specie;
- la frammentazione di habitat o di habitat di specie;
- la perdita di specie di interesse conservazionistico;
- la perturbazione alle specie della flora e della fauna;
- la diminuzione della densità della popolazione;
- l'alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli;
- le interferenze con le relazioni ecosistemi che principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti;
- altri elementi utili va verificare se l'incidenza sul/i Sito/i può essere significativa o non significativa;

e si esprime in uno dei seguenti modi:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000.
- b) le informazioni acquisite indicano che è probabile che si verifichino effetti significativi.

Nel caso sia data comunicazione da parte del Servizio tutela del paesaggio biodiversità della conclusione b) è necessario procedere ad un'analisi e una valutazione approfondite dei fattori di incidenza significativa, come indicato nella scheda 3, attivando la procedura di Valutazione di incidenza.

SCHEDA 3: Contenuti per lo Studio di incidenza di un PIANO/PROGETTO/INTERVENTO

Lo Studio di incidenza deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Lo Studio deve inoltre indicare ed evidenziare le modalità previste per rendere compatibili con gli obiettivi suddetti, le soluzioni che il piano/progetto/intervento assume, comprese le mitigazioni e l'eventuale/i piano/i di monitoraggio.

Al fine di rendere coerenti le scelte strategiche ed operative con le finalità di conservazione delle specie e degli habitat, è necessario tenere conto fin dalle prime fasi di stesura del piano/progetto/intervento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati.

1) Descrizione del piano/progetto/intervento

Devono essere trattati in modo approfondito i seguenti punti:

- Localizzazione e inquadramento territoriale.
- Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste; qualora si tratti di una variante di piano/progetto/intervento mettere in evidenza le norme o gli elementi oggetto di modificazione, anche su apposita cartografia (*nel caso di un piano urbanistico è opportuno che la cartografia riporti un confronto non solo con le previsioni precedenti e quelle modificate, ma anche con lo stato di fatto dell'edificato*).
- Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi della LR 42/96 e distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo.
- Piano: specificare la tipologia di piano e le relazioni con altri strumenti pianificatori; chiarire se l'eventuale piano previgente è già stato oggetto di valutazione di incidenza.
- Progetto/intervento: specificare la destinazione urbanistica delle aree interessate.
- Verifica di compatibilità:
 - o con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano/progetto/intervento interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva regionale;
 - o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - o con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità del FVG (ad es. LR 9/2005 Prati stabili, LR. 9/2007 Reg.n.74/Pres. del 20/03/2009);
- Altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro).
- Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del piano/progetto/intervento tra cui:
 - o superficie totale interessata dal piano o dai lavori e dal cantiere (ha)
 - o superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq)
 - o sviluppo lineare (Km)
 - o volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq)
 - o altezza massima prevista/consentita (m)
 - o profondità di scavo (m)
 - o produzione (varie)
 - o incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.
 - o tipo di finanziamento utilizzato (privato, comunitario, ecc.) e investimento (€).
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche e progettuali prese in esame e motivazione delle scelte effettuate.

2) Descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano/progetto/intervento in questione possono influire sul/i sito/i Natura 2000

3) Descrizione del/i sito/i Natura 2000

Le analisi e le valutazioni necessarie saranno messe a punto sia sulla base di indagini bibliografiche, sia sulla base di specifiche indagini di campo, verificando la situazione attuale degli habitat e delle specie rispetto a quanto indicato nella Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard).

Per quanto riguarda SIC/ZSC/ZPS comprendenti ambienti acquatici, zone umide, fiumi laghi, lagune, ambiente marino costiero, gli elementi sopra descritti vanno integrati con gli aspetti tipici di questi ambienti. In caso di analisi di corso fluviale si consiglia l'uso di indici di tipo ecologico (IBE, IFF, ecc.).

Per quanto riguarda l'analisi di campo possono essere individuate alcune componenti ecosistemiche considerate di maggiore interesse, da indagare secondo le tecniche e il calendario di rilevamento specifici.

3a) Descrizione delle caratteristiche ambientali (geologia, geomorfologia, pedologia, idrologia, qualità dell'aria, ecc.) necessarie all'analisi di incidenza

Illustrare le caratteristiche ambientali del/i sito/i necessarie per la comprensione degli effetti del piano/progetto/intervento anche utilizzando idonea cartografia tematica.

3b) Descrizione degli habitat presenti nell'area di studio (cartografabili e non) come classificati nel Manuale degli habitat del FVG con particolare attenzione agli habitat inclusi nell'allegato I della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE

Laddove non disponibile deve essere predisposta specifica cartografia degli habitat in scala 1:5000 o 10.000.

Per ogni habitat è opportuno riportare:

- descrizione generale dell'habitat;
- caratteristiche dell'habitat nell'area di studio;
- valore e rappresentatività delle stazioni di questi habitat rispetto al contesto regionale;
- stato di conservazione dell'habitat nel sito;
- presenza di specie ruderali aggressive;
- eventuali stadi dinamici;
- presenza di particolari pressioni/minacce;
- altre informazioni utili.

3c) Descrizione delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e delle altre ritenute significative, interessate dalle azioni del piano/progetto/intervento

Fornire indicazioni su localizzazione, consistenza e stato di conservazione delle popolazioni anche con idonee carte tematiche (aree presenza e riproduzione, rotte di migrazione, ecc.). Descrivere la biologia e l'ecologia delle specie ritenute significative.

3d) Analisi delle principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono il mantenimento dell'integrità del SIC/ZSC/ZPS e che possono essere potenzialmente interferite dal piano/progetto/intervento (Ad esempio dovranno essere verificate le connessioni ecologiche all'interno del SIC/ZSC/ZPS o con aree esterne, le catene trofiche principali, ecc.).

4) Valutazione dell'incidenza

4a) Descrizione dei singoli elementi del piano/progetto/intervento che, da soli o congiuntamente con altri, possono produrre effetti sul/i sito/i Natura 2000

Individuare le azioni del piano/progetto/intervento e le conseguenti pressioni su specie ed habitat, causa di potenziali impatti (a titolo di esempio: azioni = costruzione infrastruttura; escavazione e movimenti terra; produzione di traffico da automezzi pesanti; occupazione temporanea suolo; cambio di destinazione d'uso urbanistica; captazione e derivazione idrica; ecc. pressioni = alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche e dunque trofiche in seguito a compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti; entrata di specie ruderali; alterazione della qualità dell'aria; cambiamenti nei regimi idraulici dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee; alterazione della qualità dell'acqua superficiale;

immissioni di inquinanti; abbattimento e prelievo di fauna; alterazione clima fisico per emissioni rumorose, luminose, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche; aumento della presenza antropica; sottrazione di habitat; interruzione di connessioni ecologiche, ecc.).

In relazione alle pressioni individuate fornire le informazioni necessarie per la valutazione degli impatti, quali parametri quantitativi, indicazioni sulla diffusione spaziale, sulla durata, ecc. e specificare se le stesse interessano in modo diretto o indiretto il sito Natura 2000.

4b) Individuazione degli impatti del piano/progetto/intervento (singolarmente o congiuntamente con altri piani/progetti) sul/i sito/i Natura 2000

Individuare se le pressioni possono determinare impatti diretti ed indiretti riconducibili a quelli di seguito elencati, o ulteriori (specificare). L'individuazione e la successiva valutazione degli impatti deve essere condotta senza tener conto di eventuali misure di mitigazione.

Per ogni tipo di impatto vanno indicati:

- gli habitat interessati (codifica Natura 2000 e Manuale degli habitat FVG). Per ogni habitat deve essere indicato il livello di tutela (prioritario, Allegato I ed eventualmente habitat di specie di interesse comunitario);
- le specie interessate tra quelle indicate nelle Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard) specificando il livello di tutela (specie prioritarie, specie di allegato delle direttive 92/43 CEE e 2009/147/CE, specie migratrici, ovvero tutelate da altra normativa).

Si riporta di seguito l'elenco degli impatti da identificare sulle diverse componenti:

HABITAT

Riduzione di superficie di habitat naturale

Danneggiamento/degrado dell'habitat

Ad esempio in seguito ad alterazione della composizione floristica, ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche; semplificazione degli habitat complessi; ecc.

Frammentazione

Ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in formazioni compatte; interferenze con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente con il Sito Natura 2000 (ad es. corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide); interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio ecc.); ecc.

Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle componenti strutturali degli habitat

Ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico ecc.).

FLORA

Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie

Perturbazione alle specie

Ad esempio in seguito a peggioramento delle condizioni edafiche e climatiche, competizione con specie alloctone, ecc.

FAUNA

Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie

Ad esempio in seguito a mortalità da collisione, folgorazione con linee elettriche, ecc.

Perturbazione alle specie

Ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione (natalità, mortalità, ecc.) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone, ecc.); disturbo alle popolazioni animali legato alla presenza di personale, al rumore, al transito, ecc.; peggioramento delle condizioni ecologiche per perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari, ecc.

4c) Valutazione degli impatti

Gli impatti individuati devono essere debitamente quantificati e valutati.

Al fine della quantificazione degli impatti possono essere utilizzati vari metodi similmente a quanto previsto dalle metodologie per la valutazione di impatto ambientale (misure dirette, modelli previsionali, giudizio di esperti, analisi di casi analoghi, diagrammi di flusso, GIS, ecc.). Le metodologie di quantificazione degli impatti scelte devono essere illustrate con la relativa bibliografia, e motivate.

Per ciascun impatto devono essere descritte la fase di accadimento, la distribuzione temporale, l'area di influenza, la rilevanza, la reversibilità e la probabilità di accadimento.

Gli impatti devono essere valutati in termini di effetti sulla conservazione degli habitat, delle specie animali e vegetali interessate e delle relazioni ecologiche presenti nel sito. A tal fine è necessario analizzare gli effetti in termini di popolazione o superficie percentualmente interessata, stato di conservazione, sensibilità e valore ecologico di ciascuna componente, ecc., e tenendo conto della capacità di recupero degli habitat e delle popolazioni vegetali e faunistiche (ad es. una volta quantificata la stima della mortalità di una specie animale, dovrà essere approfondito l'effetto tenendo conto della dinamica di popolazione della specie e valutate le conseguenze sulla conservazione locale e globale della popolazione).

L'analisi degli impatti deve fare riferimento non solo alle singole componenti biotiche e abiotiche, ma anche al sistema ambientale nel suo complesso.

Può essere utile per la rappresentazione sintetica degli impatti l'uso di strumenti quali matrici e cartografia tematica degli impatti sulle varie componenti ecosistemiche.

5) Descrizione delle misure di mitigazione

Illustrare le misure previste per evitare o ridurre gli impatti individuati sulle singole componenti o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità del sito.

Descrivere le modalità di applicazione delle singole misure, in particolare:

- elencare ogni misura che deve essere introdotta;
- spiegare in che modo le misure consentiranno di prevenire o ridurre gli effetti negativi sul sito;
- comprovare il modo in cui saranno garantite ed attuate ed i relativi responsabili;
- comprovare il grado di possibilità di riuscita;
- evidenziare i tempi di attuazione di tali misure;
- illustrare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

6) Qualità dei dati

Devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza dei dati e delle informazioni utilizzati, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati.

Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzati per le analisi dei contenuti naturalistici e per la valutazione dell'incidenza. Va esplicitato anche un eventuale riferimento ad altri studi di incidenza effettuati e ad altre esperienze di mitigazioni/compensazioni e monitoraggio. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti).

7) Conclusioni

Una volta completata l'analisi sopra indicata, la valutazione si può concludere con due modalità:

- a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano/progetto/intervento non determinerà incidenza negativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
- b) le informazioni acquisite indicano che il piano/progetto/intervento determinerà incidenza negativa ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza negativa.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione a) il piano/progetto/intervento può essere assentito.

Nel caso si sia pervenuti alla conclusione b) il procedimento di valutazione di incidenza si conclude. Qualora il piano/progetto/intervento debba essere approvato/realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 5 commi 9 e 10 del DPR 357/1997, devono essere sviluppati i seguenti contenuti.

8) Descrizione e valutazione delle alternative

Vanno descritte e valutate dal punto di vista dell'incidenza e della fattibilità le principali alternative al piano/progetto/intervento, prese in considerazione o meno nella fase di redazione dello stesso. La valutazione dell'incidenza delle soluzioni alternative deve essere condotta con le stesse metodiche dello studio di incidenza e utilizzando gli stessi indicatori di impatto.

9) Descrizione delle misure di compensazione da realizzare nel caso di permanenza di incidenza negativa del piano/progetto/intervento

A fronte degli impatti negativi che possono permanere al di là delle eventuali misure di mitigazione sul sito, in mancanza di soluzioni alternative, devono essere previste delle adeguate misure di compensazione.

Le misure compensative atte a contrastare gli effetti negativi sui siti Natura 2000 possono essere:

- ripristino degli habitat per salvaguardarne il valore di conservazione e l'ottemperanza con gli obiettivi di conservazione del sito;
- creazione di nuovi habitat in nuovi siti o ampliamento/miglioramento proporzionale di quelli esistenti;
- previsione di azioni che contrastino i principali fattori limitanti la presenza di una specie animale oggetto di incidenza negativa;
- altre misure atte a garantire la coerenza della rete Natura 2000.

Nel dettaglio illustrare le varie misure compensative e spiegare come sono state valutate per accertare che:

- siano funzionalmente ed ecologicamente appropriate per il sito e proporzionali alla perdita/degrado causata dal piano/progetto/intervento;
- siano in grado di mantenere o intensificare la coerenza globale di Natura 2000;
- siano realizzabili nel contesto territoriale interessato (va indicata la effettiva fattibilità in termini di disponibilità di aree, risorse economiche, vincoli esistenti, ecc.);
- possano essere operative nel momento in cui viene inflitto il danno al sito.

Illustrare le misure di gestione ed i monitoraggi a breve, medio e lungo termine necessari a garantire e verificare l'esito positivo delle misure compensative.

Indicazioni generali

Lo Studio di incidenza deve essere firmato da tecnici del settore naturalistico - ecologico con specifiche e attestabili competenze relative alle specie e agli habitat.

Documentazione da allegare all'istanza (da fornirsi su supporto cartaceo e su supporto informatico).

1. Studio di incidenza secondo quanto sopra descritto.
2. Copia del piano/progetto/intervento e relativa cartografia.
3. Cartografia:
 - inquadramento generale del piano/progetto/intervento con riferimento ad area vasta;
 - inquadramento di dettaglio area SIC/ZSC/ZPS interessata dal piano/progetto/intervento (1:5000 o 1:10.000);

- cartografia degli habitat interessati dalle azioni del piano/progetto/intervento secondo la codifica Manuale degli habitat FVG e/o Natura 2000 (scala 1:5000 o 1:10.000);
 - carta della fauna o vocazionalità faunistica (scala adeguata).
4. Eventuale documentazione fotografica.

La cartografia generale e tematica deve essere fornita utilizzando come base la Carta tecnica regionale. Le cartografie principali devono riportare il perimetro del SIC/ZSC/ZPS interessato. La cartografia di zonizzazione di un piano urbanistico o di localizzazione di un progetto deve essere sovrapposta con la Carta degli habitat.

I testi devono essere forniti in formato *.doc* o *.pdf* non protetto. La cartografia deve essere fornita in formato *.pdf*, o in formati compatibili con il software Geomedia integrgraph, quali *.mdb*, *.shp* o *.dxf* (*nel caso di file .dxf deve essere indicato il tipo di geometria utilizzata - punto, linea, area, compound - e deve essere riportato esattamente il nome del relativo layer*). Deve in ogni caso essere fornita nei formati GIS sopra descritti la corografia georeferenziata relativa alla localizzazione dell'intervento/zonizzazione del piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1323 DELL'11 LUGLIO 2014

Allegato C

Esclusioni dalla Valutazione di incidenza

Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi come di seguito indicati:

1. ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR 357/1997, i progetti e gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, come definiti nelle Misure di conservazione o nei Piani di gestione dei siti;
2. i progetti e gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione;
3. alcune tipologie di piani e programmi e varianti minori in attuazione all'art. 6, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che non modificano le previsioni progettuali del piano o programma, indicati nell'elenco C.1;
4. i progetti e gli interventi indicati nell'elenco C.2 in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, ecologico, naturalistiche disponibili, la Regione, ha valutato che non incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai Piani di gestione dei siti, i quali possono escludere, modificare o aggiungere categorie di progetti ed interventi a quelli della Tabella 2 anche per specifiche parti di un sito. Qualora non disciplinato dalle misure di conservazione o dai piani di gestione rimangono valide le categorie della Tabella 2.

C.1 – Tipologie di piani, programmi e loro varianti che interessano i siti Natura 2000 e che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97

1. i programmi finanziari qualora non prevedano la localizzazione territoriale delle misure e delle azioni;
2. modifiche alle norme relative alle caratteristiche edilizie o ai dettagli costruttivi degli interventi;
3. modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione di incidenza;
4. varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e per le quali sia già stata svolta la procedura di incidenza in piani sovraordinati o progetti, o varianti per la reiterazione del vincolo stesso;
5. rettifiche degli errori materiali.

C.2 – Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97

Interventi edilizi

1. interventi di manutenzione ordinaria;
2. interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare purché non comportino cambio di destinazione d'uso o la riutilizzazione di edifici o porzioni di edifici non più abitabili o agibili;
3. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti;
4. mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra destinazione;

5. realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
6. interventi di ampliamento o realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
7. realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare fino ad un massimo complessivo di 200 mq;
8. interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggiali aggettanti, fino alla larghezza massima di 1,60 metri lineari, di balconi, rampe, scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino;
9. realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria e che non interessino habitat di interesse comunitario;
10. realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio;
11. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37 della l.r. 19/2009, nel rispetto della l.r. 23/2005;
12. installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
13. installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;
14. installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari;
15. installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;
16. collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni, cartelli o affissi pubblicitari, segnali indicatori e simili lungo la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto, purché privi di impianti di illuminazione;
17. recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi relativi alle pertinenze edilizie di edifici esistenti ad uso residenziale o produttivo;
18. opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro purché realizzati lungo viabilità esistente;
19. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

20. varianti a permessi di costruire o varianti alla denuncia di inizio attività di progetti che hanno fatto la verifica di significatività o la valutazione di incidenza e che:
 - a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
 - b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d'intervento edilizio;
 - c) non alterano la sagoma dell'edificio né il tracciato di progetto;
 - d) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel decreto/parere di incidenza;
21. demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Interventi agro silvo pastorali

22. interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della LR 9/2007 (attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti), purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale (art. 5, comma 3 della medesima norma);
23. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascoli mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea costituenti una formazione vegetale non ancora classificabile bosco, effettuato al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto, e la risemina delle aree lavorate o manomesse con l'utilizzo esclusivo di fiorume di specie di origine autoctona o sementi di specie erbacee selvatiche di origine autoctona;
24. realizzazione per fini zootecnici di recinzioni elettrificate (pastore elettrico) o di recinzioni in legno o rete, di altezza inferiore a 120 cm, non interrato e con maglie di dimensioni pari o superiori a 15 cm, oppure sollevate da terra per almeno 15 cm;
25. realizzazione di muretti in pietra locale di altezza inferiore a 150 cm realizzati senza l'utilizzo di leganti;
26. realizzazione di recinzioni a tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0.5 ha;
27. manutenzione delle strade, delle piste forestali transitabili e delle relative scarpate mediante il taglio della vegetazione, la sistemazione del fondo stradale realizzata senza apporto di materiale alloctono, con eventuali mirati allargamenti della carreggiata fino ad una larghezza complessiva comunque non superiore a tre metri e la realizzazione di modeste opere di regimazione delle acque meteoriche, nonché la manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti purché tali interventi vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto;
28. realizzazione di piccoli invasi o serbatoi d'acqua volti a consentire l'abbeveraggio del bestiame al pascolo, purché siano realizzati in modo da non costituire trappole per la piccola fauna e purché non ricadano su habitat di interesse comunitario;
29. realizzazione di serbatoi d'acqua a fini antincendio, di superficie inferiore a 75 mq purché non ricada su habitat di interesse comunitario;
30. realizzazione di condotte sotterranee a fini antincendio con relative attrezzature fuori terra quali idranti, su sedime coincidente con strade e piste forestali, con ripristino dello stato dei luoghi eseguito con l'utilizzo del solo materiale proveniente dagli scavi, previa lavorazione dello stesso materiale per renderlo idoneo al riutilizzo e purché l'intervento nel suo complesso non ecceda il sedime della strada o della pista e purché gli interventi vengano effettuati al di fuori del periodo 15 febbraio – 15 agosto;
31. interventi di manutenzione ordinaria delle valli da pesca, compresa la manutenzione e lo scavo dei canali circondariali con ripristino della sezione originaria e la gestione della vegetazione, effettuati al di fuori del periodo 1 aprile-15 luglio;
32. interventi sotto riportati che interessano terreni agrari ordinariamente lavorati o capezzagne e non modificano siepi, filari alberati, vegetazione arborea o arbustiva, prati stabili e habitat di interesse comunitario:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti irrigui esistenti compreso il loro interrimento non rientranti nel campo di applicazione della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, art. 6 e della lr 43/1990;
- ordinarie pratiche agronomiche, cambi colturali, operazioni di scasso, bonifica del terreno dallo scheletro a scopo di coltivazione per una profondità massima fino a 50 cm;
- opere di movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro.

Altri interventi

33. movimenti di terra e roccia con superficie inferiore a 200 mq e volume inferiore a 20 mc, realizzati in aree di pertinenza edilizia di abitazioni e strutture aziendali agricole quali stalle, cantine, capannoni, fienili purché non interessino habitat di interesse comunitario;
34. opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio volte al consolidamento, alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, purché realizzate mediante tecniche di ingegneria naturalistica e che interessino superfici inferiori a 200 mq;
35. operazioni di sfalcio, anche della vegetazione acquatica, per la manutenzione periodica dei tratti di corsi d'acqua naturali, delle rogge e dei canali su cui sono rilasciate concessioni di derivazione idrica, purché non interessino habitat di interesse comunitario e purché siano svolti tra il 1 novembre e il 1 marzo;
36. appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia", e gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della lr 21/1993, purché i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati (*lr 24/1996 Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere - art 19, comma 6*);
37. manifestazioni sportive podistiche e ciclistiche purché utilizzino esclusivamente strade asfaltate esistenti;
38. svolgimento di gare e prove cinofile di cui all'articolo 26, comma 1, della LR n. 6/2008 (DPRReg. 20 settembre 2007, n. 301/Pres e successive modifiche e integrazioni).

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE